

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

I^a COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

GIOVEDÌ 4 GIUGNO 1959

(8^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BARACCO

INDICE

Disegno di legge:

« Modifica dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 » (528) (D'iniziativa del deputato Colitto) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, relatore	Pag. 71, 73
BUSONI	73
CERABONA	73

La seduta è aperta alle ore 10,50.

Sono presenti i senatori: Baracco, Busoni, Cerabona, Donati, Giraudò, Lami Starnuti, Montagnana, Pessi, Picardi, Sansone, Schiavone, Zampieri e Zotta.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Gianquinto è sostituito dal senatore Valenzi.

PICARDI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Colitto: « Modifica dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 » (528) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato Colitto: « Modifica dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, numero 678 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura e sul quale riferirò io stesso:

Articolo unico.

L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, è sostituito dal seguente:

« I requisiti della cittadinanza, della buona condotta e dell'assenza di precedenti penali sono accertati di ufficio dall'Amministrazione che deve emettere il provvedimento.

L'Amministrazione non può richiedere al privato atti o certificati concernenti fatti o circostanze che risultino attestati in documenti già in possesso o che essa stessa sia tenuta a certificare.

Sono validi a tutti gli effetti gli atti ed i documenti esibiti spontaneamente dai privati e riconosciuti regolari dall'Amministrazione ».

Con legge 25 luglio 1956, n. 823, venne concessa la delega al Governo per procedere, con norme aventi efficacia di legge, alla revisione delle disposizioni legislative concernenti la produzione di atti e certificati agli organi della pubblica Amministrazione per l'emanazione di provvedimenti a richiesta o nell'interesse dei privati, al fine di semplificare gli adempimenti necessari allo svolgimento delle relative procedure.

Di qui il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, le cui norme principali sono le seguenti:

« Articolo 2: I requisiti della cittadinanza, della buona condotta e dell'assenza di precedenti penali sono accertati di ufficio dall'Amministrazione che deve emettere il provvedimento.

L'Amministrazione non può richiedere al privato atti o certificati concernenti fatti e circostanze che risultino attestati in documenti già in possesso o che essa stessa sia tenuta a certificare ».

Ora, come a volte avviene, l'esperienza ha dimostrato che certi schemi teorici nei confronti della realtà dei fatti si addimostrano

controproducenti, ed il cittadino invece di essere aiutato finisce per essere ostacolato.

Avviene troppe volte che l'Amministrazione, che deve provvedere alla documentazione di una domanda, non vi provvede con la necessaria sollecitudine e per contro il privato non può esserle di aiuto, perchè la Amministrazione non accetta i documenti che egli è disposto ad esibire.

Ciò stante si verifica l'inconveniente che l'Amministrazione non provvede in tempo, e gli interessati, non potendo fornire direttamente i documenti, non solo non beneficiano della facilitazione che il legislatore si era ripromesso di procurar loro con le suddette norme, ma ricevono un danno.

Come opportunamente nota il proponente onorevole Colitto nella relazione illustrativa del suo disegno di legge, nel caso di pratica di concessione di licenza per autotrasporti, l'esperienza quotidiana ha dimostrato che, tra la presentazione della domanda e l'esaudimento della medesima, trascorre sempre un lungo periodo di tempo, poichè la pratica non può essere definita prima che siano raccolti tutti i documenti richiesti. Per cui il trasportare, che il più delle volte ha acquistato o prenotato il suo automezzo col rilascio di cambiali rateali, si vede obbligato a tenerlo fermo per lungo tempo con intuitivo grave suo pregiudizio economico.

Altri esempi del genere si potrebbero addurre.

Di qui l'opportunità evidente di emendare la norma contenuta nel precitato articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, nel senso che il privato possa esibire i documenti richiesti e che la Autorità amministrativa sia tenuta ad accettarli, ove li riconosca regolari.

Tale modifica non è di grande rilievo, ma, come l'esperienza suggerisce, consentirà di facilitare il realizzo concreto della finalità che il legislatore si era proposto, quella di andare incontro alle esigenze dei cittadini con il semplificare gli adempimenti necessari allo svolgimento delle relative procedure nelle pratiche da espletarsi a richiesta o nell'interesse dei privati.

1^a COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)8^a SEDUTA (4 giugno 1959)

Il vostro relatore è quindi favorevole alla approvazione del disegno di legge così come proposto, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

CERABONA. Mi dichiaro favorevole al provvedimento.

BUSONI. Mi dichiaro anche io d'accordo per l'approvazione del provvedimento in esame.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,05.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari